

Legge regionale 20 agosto 2024, n. 12

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria

Publicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) 22 agosto 2024, n. 44

Il Consiglio regionale ha approvato

La Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria e continuità assistenziale

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria) sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le Aziende sanitarie locali (ASL), al fine di evitare l'interruzione anche temporanea dei progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale previsti dal comma 2, e nelle more della redistribuzione delle relative economie sulla base dei fabbisogni rappresentati, sono autorizzate ad utilizzare risorse del proprio bilancio aziendale.

2 ter. Le ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio e con la prioritaria finalità di individuare misure organizzative atte ad assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione, sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici). La disposizione è, altresì, applicabile ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024."

Art. 2

Norma finanziaria



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.